

DISEGNO DI LEGGE N. 16

CONSIGLIO REGIONALE FUGLIA
Atti Consiglio n° 705 Il Legislatura

" CORRESPONSIONE AL PERSONALE REGIONALE DI IMPORTI MEN-
SILI LORDI COMPRENSIVI DELLE AGGIUNZIONI SENZA TITOLO
IN ATTESA DELLA APPLICAZIONE DELL'ACCORDO NAZIONALE"

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 26/3/79.

REGIONE PUGLIA

DISEGNO DI LEGGE

"CORRESPONSIONE AL PERSONALE REGIONALE DI IMPORTI MENSILI LORDI
COMPENSIVI DELLE AGGIUNZIONI SENZA TITOLO IN ATTESA DELLA AP-
PLICAZIONE DELL' ACCORDO NAZIONALE"

RELAZIONE

REGIONE PUGLIA

Per il contratto dei dipendenti regionali è stato siglato lo Accordo nazionale fra Governo - Regioni - FLEL Sindacati in data 14 settembre 1978; in data 10 febbraio 1979 è stato sottoscritto l' Accordo integrativo.

I tempi per la concreta applicazione dell' Accordo, sotto lo aspetto giuridico ed economico, non possono certamente essere brevi, considerata la portata delle disposizioni contrattuali.

Le relative e conseguenti disposizioni legislative vanno approfondite con il massimo impegno, per l'adeguamento delle disposizioni contrattuali alla realtà delle leggi regionali esistenti, senza mai perdere di vista l'obiettivo fondamentale dell' Accordo, cioè il superamento delle sperequazioni esistenti tra le Regioni a statuto ordinario.

Dove la complessità delle disposizioni contrattuali appare del tutto sfumata è nella parte relativa agli importi mensili lordi, comprensivi delle aggiunzioni senza titolo: essa può formare oggetto di apposita legge in attesa della legge organica di recepimento dello Accordo e consentire al personale di godere in tempi brevi dei benefici scaturenti dall' Accordo medesimo. Non bisogna dimenticare a tal proposito che una lunga attesa può vanificare i benefici.

Il Disegno di legge prevede per l' appunto la corresponsio-

RE

% % % %

REGIONE PUGLIA

ne degli importi di cui sopra, esattamente nella misura prevista dall' Accordo e dall' atto integrativo, a decorrere dalla data di validità degli stessi.

Tali importi vanno corrisposti in sostituzione delle somme attribuite ai sensi della legge regionale 6 maggio 1977 n. 14: questa s'intenderà abrogata con la entrata in vigore della legge, naturalmente dal 1° ottobre 1978.

REGIONE PUGLIA

ART. 1

Al personale regionale è attribuito, a decorrere dal 1° ottobre 1978, in sostituzione dell'acconto di cui alla legge regionale n. 14 del 6 maggio 1977, un importo mensile al lordo ritenute previdenziali ed assicurative, comprensivo delle aggiunzioni senza titolo di cui all'Accordo nazionale dei dipendenti regionali del 14.9.1978 e successivo Accordo integrativo del 10.2.1979, pari a:

- L. 55.000 per il personale del primo, secondo, terzo, quarto e quinto livello;
- L. 47.000 per il personale del sesto e settimo livello.

Gli importi di cui al comma precedente sono attribuiti anche sulla tredicesima mensilità dell'anno 1978, ridotti proporzionalmente in relazione al servizio prestato.

ART. 2

Al maggiore onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 322.000.000 per l'anno 1978 ed in L. 1.048.000.000 per l'anno 1979 si provvederà

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla II Commissione Consiliare permanente il 29-3-79